



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

affari.istituzionali@comune.palermo.it

Palermo 02/09/2019

prot. n. 960546/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando

e-mail: m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art 7 regolamento comunale sui controlli interni Anno 2019 – I° report semestrale.

E-mail

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

c/o Area della Direzione Generale

organismoindipendentevalutazione@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

In relazione al controllo in oggetto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia,¹ in esito alle attività svolte dall'Ufficio dello scrivente, si rassegna quanto segue.

In applicazione della normativa di riferimento e del vigente regolamento unico sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, questa Amministrazione ha condotto – nel **semestre gennaio-giugno 2019** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e

¹ Cfr. Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 con cui, ex art. 3 (“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato “Tipologia dei Controlli Interni”) nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”).

provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze² si rappresenta quanto segue.

Con riguardo, anzitutto, alla quantificazione degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello svolgimento del controllo in argomento, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con Determinazione del Sindaco n. 61/DS del 20/05/2019 sono stati stabiliti i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando in **complessivi n.120 i provvedimenti amministrativi da controllare nell'anno 2019.**³

Si aggiunga che, ai fini delle risultanze circa gli esiti dell'attività afferente al controllo in argomento, l'attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta, sotto il profilo operativo – ed in continuità con quanto effettuato nel corso delle annualità precedenti - mediante l'utilizzo dei medesimi modelli di scheda-controllo già in uso (in particolare: 1.una scheda-controllo con indicatori mirati sia alla correttezza redazionale sia alla regolarità procedurale, anche con riferimento al rispetto dei tempi di attuazione e/o di conclusione del procedimento o fase endo-procedimentale, nonché al rispetto delle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata; 2.una differente scheda-tipo di controllo specifica per le “determinazioni a contrarre”).

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta pertanto che, **nel periodo gennaio-giugno 2019**, sulla scorta della suddetta quantificazione numerica, sono stati esaminati **n.24** provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

²In merito alle risultanze del controllo *ex post* di regolarità amministrativa, già effettuato nel corso dell'anno 2018 si rimanda alla relazione pubblicata sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”-“Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”.

³ Le attività di controllo in argomento, anche per l'anno 2019, vengono condotte con le medesime modalità in precedenza applicate (supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo”, costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 adottata dal Segretario Generale *pro-tempore*).


Tipo atto e/o provvedimento amministrativo	numero	note
Determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura finanziaria	5	
Deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	10	
Atti dirigenziali afferenti alla scelta del contraente per affidamento lavori o forniture beni e servizi ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti	0	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, misure sanzionatorie	0	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto concessione di contributi ad Enti o a privati	4	
Ordinanze dirigenziali vari Uffici		
Ordinanze dirigenziali Ufficio Traffico	5	
Provvedimenti afferenti a autorizzazione/concessione edilizia	0	
Totale	24	

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione e riportati in ciascuna delle suddette schede-tipo per il controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:

- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi; suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del duplice profilo d'analisi (formale-redazionale e procedurale), superiormente descritto, ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento;
- che, in relazione al controllo *ex post* effettuato sui provvedimenti nel periodo di riferimento (semestre gennaio-giugno 2019), in quanto tutti adottati entro il mese di maggio c.a., non si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla nuova legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" (Pubblicata nella G.U.R.S. 23 maggio 2019 n. 23), che ha espressamente abrogato la precedente L.R. n. 10/1991 e succ. mm. e ii..

❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

- 1) **Competenza dell'organo** – su n. 24 provvedimenti controllati, nessun provvedimento è risultato viziato per incompetenza dell'organo.



- 2) **Riferimenti normativi** – Su n. 24 atti controllati, per n. 2 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata l'irregolare citazione identificativa di riferimento, della pertinente normativa per uno solo dei due casi, essendo stato per l'altro rilevato un refuso (da disattenzione) in copertina nell'indicazione del numero attribuito al provvedimento.



- 3) **Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 24 provvedimenti controllati, in relazione a n. 14 di essi è stata riscontrata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo complesso.



- 4) **Motivazione** – per **n. 3** provvedimenti controllati **su n. 24** esaminati è stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto carente sotto il profilo della esplicitazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (per un solo caso), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. Ancorché si rilevi, in atto, un esiguo numero di casi interessati dalla irregolarità in argomento, va ugualmente segnalato che il detto rilievo - già sottoposto all'attenzione degli Uffici, di volta in volta, interessati per le conseguenti valutazioni di competenza – merita di non essere sottovalutato (ancorché afferente ad una irregolarità percentualmente minore), atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato.




- 5) **Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti, che siano (eventualmente) allegati al provvedimento ovvero indicati come tali, nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati; ed invero, **su 24** provvedimenti esaminati, per **n. 3** di essi è stata riscontrata una carente gestione della pertinente documentazione da accludere al provvedimento, attesa la mancanza degli allegati espressamente in esso citati come tali ovvero che risultino (come in uno dei casi esaminati) come indispensabili alla intellegibilità del provvedimento stesso.



- 6) **Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento/RUP (responsabile unico del procedimento)** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento/RUP. Al riguardo, **su complessivi n. 24 atti** esaminati, sebbene in nessuno di essi sia stato riscontrato che il funzionario/dipendente che sottoscrive la proposta del provvedimento non venisse espressamente qualificato come “responsabile del procedimento/RUP”, è stato tuttavia segnalato **un solo caso** in cui non risultano indicati i nominativi del funzionario e del dipendente che, in sede di redazione dell’atto, hanno sottoscritto la proposta di provvedimento.



- 7) **Coerenza del dispositivo** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d’esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si fa rilevare che la ricorrenza dell’irregolarità in argomento - quale circostanza atta ad inficiare la legittimità dell’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere - è stata riscontrata in relazione a **n. 3 provvedimenti su complessivi n. 24** esaminati nel periodo di riferimento.



- 8) **Completezza del dispositivo** - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla compiutezza ed

accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che **su complessivi n. 24** esaminati nel periodo di riferimento solo in relazione a **n.6** provvedimenti non sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della compiutezza della manifestazione di volontà dell'organo.



- 9) **Cautele “Privacy”** – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali *ex* D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mm. e ii. rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, solo per **n. 11** provvedimenti **su n. 24** esaminati è stata riscontrata una errata applicazione, in sede di redazione dell'atto, della normativa in argomento.



- 10) **Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (*“In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”*). E, pur tuttavia, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“...l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera*

*irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)...”(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), si segnala che, **su complessivi n. 24** atti esaminati, la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente in relazione a **n. 14** di essi, controllati nel periodo di riferimento (ed ancorché nel caso di n. 12 atti l’indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”).*




- 11) **Regolare sottoscrizione da parte del Dirigente** - su n. 24 provvedimenti controllati nel periodo di riferimento è stato fatto rilevare soltanto per **un solo provvedimento** l’irregolarità secondo cui non risulta indicato il nominativo del Dirigente che sottoscrive l’atto.



- 12-13) **Pubblicazione all’Albo Pretorio on line** - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei **n. 24 provvedimenti amministrativi controllati** è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell’ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all’adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza. Ciò ha consentito di riscontrare che **su complessivi n. 24** atti deliberativi o

dirigenziali esaminati, la prescritta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio *on line* è risultata carente sotto i seguenti profili:

- **n. 17** provvedimenti sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della loro integrità documentale;
- **n. 4** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale.



❖ **PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO**

14) **Pubblicazione estratto del provvedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al tenore del vigente dell'art. 18 (*"Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet"*), come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. n. 11/2015, che al comma 1 così dispone: *"Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia..."*. Ai fini di quanto sopra, si segnala che, dalla verifica effettuata **su n. 24 provvedimenti** amministrativi controllati e destinanti ad essere pubblicati *on line* ai sensi di legge, per **n. 6** di essi è stata riscontrata l'irregolare pubblicazione "per estratto", in

quanto mancante per uno solo di detti provvedimenti, e per gli altri n. 5 nella sola versione in “pdf accessibile”.



- 15) **Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell’*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l’esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 24 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 8** procedimenti si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell’assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione disciplinato dalla legge.



- 16) **Rispetto termini di conclusione del procedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all’art. 2 (rubricato “*Tempi di conclusione del procedimento*”) della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d’ufficio, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne

individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 24** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, **n. 8** procedimenti sono risultati conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo riportato.



- 17) Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - - Tale indicatore – originariamente tratto dalla previsione *ex art. 2, co.9-quinquies*, L.241/90 – è divenuto più incisivamente applicabile in virtù della recente L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (entrata in vigore dal 24/05/2016) che ha modificato (cfr. art. 25) l’art. 2 della L.R. 10/91 con il comma del seguente tenore: “*4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attuazione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”*. Pertanto, posto che – a differenza della previsione della citata norma di legge nazionale (che si riferisce ai soli “*provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte*”) – la predetta disposizione di legge regionale fa riferimento ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (sia “ad istanza di parte” che “ad iniziativa d’ufficio”), va segnalato che su n. 24 provvedimenti amministrativi controllati, n. 12 afferiscono a procedimenti ad iniziativa “d’ufficio” e n. 12 ad istanza di parte. Si segnala, in particolare, che per n. 8 procedimenti (tutti ad istanza d’ufficio ed afferenti al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio), nonostante sia stata rilevata l’assenza delle indicazioni prescritte dalla suddetta norma, detta carenza è risultata tuttavia “non rilevante”, atteso che il procedimento per l’adozione del pertinente atto deliberativo di Consiglio Comunale si pone quale fase endo-procedimentale (o sub-procedimentale) rispetto all’originario procedimento da cui è scaturita la costituzione dell’obbligazione di pagamento, senza previo impegno di spesa, da parte dell’Amministrazione comunale. [Va, al riguardo, rammentato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. 10/91 a proposito della decorrenza del termine

di conclusione del procedimento amministrativo: “...Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”; ed, inoltre: la complementare introduzione ex. L.R. n. 8/2016 del comma 4-ter dell’art. 2 L.R. 10/91 che dispone: “La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”].


❖ ULTERIORI OSSERVAZIONI

18) Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto) – detto indicatore trae

origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti imposti, di volta in volta, dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. Va, al riguardo, segnalato che a partire dal 1 gennaio 2019 è stata resa operativa da Sispi S.p.A. la piattaforma informatica attraverso cui redigere le determinazioni dirigenziali nel prescritto formato digitale quale “documento amministrativo informatico” (cfr. art. 23-ter del D.lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii “Codice dell’amministrazione digitale”). A tal fine, si rileva che, **in relazione a n. 24** provvedimenti amministrativi controllati, **per n. 20** di essi è stata evidenziata una qualche carenza, quasi esclusivamente, sia sotto il profilo della completa adozione degli adempimenti afferenti alla nuova procedura informatica (introdotta dal 1° gennaio c.a.) per la pubblicazione del provvedimento dirigenziale creato ed adottato secondo il nuovo regime di creazione e adozione e pubblicazione informatica dello stesso, sia sotto il profilo della adozione delle prescritte modalità di pubblicazione degli atti deliberativi in PDF accessibile ai sensi di legge.



19) Rispetto normativa in tema di contabilità pubblica – detto indicatore (ormai inserito, a regime, in seno alle schede di controllo degli atti di natura finanziaria) trae origine dalla opportunità, ravvisata sin dal primo semestre 2017, di valutare, in sede di controllo successivo, i provvedimenti in questione anche sotto il profilo della relativa conformità alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata. Pertanto, nell’ambito dei complessivi n. 24 provvedimenti amministrativi controllati nel periodo di riferimento, rispetto ai n. 5 atti di natura finanziaria **per n.1** di essi è stata rilevata la mancata evidenziazione, nella nuova dimensione digitale dell’atto, del rispetto delle regole in materia contabile.



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interessi del R.U.P. ex art. 6- bis della L.n. 241/1990 ed art. 42 del D.lgs. n. 50/2016) – non essendo stati controllati, nel periodo di riferimento, provvedimenti dirigenziali a contrattare per la scelta del contraente in base alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in atto non sussistono dati afferenti ad irregolarità da segnalare in relazione a detto indicatore.

- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Riferimento al rispetto del principio di rotazione nell’affidamento (Linea Guida ANAC ex deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sulla necessità di motivare invito del precedente affidatario) – non essendo stati controllati, nel periodo di riferimento, provvedimenti dirigenziali a contrattare per la scelta del contraente in base alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in atto non sussistono dati afferenti ad irregolarità da segnalare in relazione a detto indicatore.

CONCLUSIONE

Gli esiti di cui alla presente relazione afferiscono alle risultanze dell'attività del prescritto controllo *ex post* effettuato nel periodo di riferimento (I semestre Anno 2019), quale dato parziale sul controllo in argomento, essendo stati esaminati complessivi n. 24 provvedimenti amministrativi in correlazione ad altrettanti procedimenti, di cui n. 8 "semplici" e n. 16 "complessi".

Si fa, pertanto, rilevare che un completo raffronto sull'andamento lavorativo degli Uffici (che permetta di evidenziare il sostanziale miglioramento o peggioramento della correttezza e regolarità dell'azione amministrativa rispetto ai parametri di riferimento) potrà essere effettuato a conclusione delle attività per il controllo successivo sugli atti del secondo semestre 2019, allorquando si potrà disporre dei dati complessivi afferenti al corrente anno 2019 da confrontare con quelli rilevati nell'anno 2018.

Tanto si rappresenta, in funzione degli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale
Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne**